

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 23 aprile 2009

Deliberazione n. 8

Assessori delle Regioni:

Piemonte: BRUNA SIBILLE Presidente del Comitato di Indirizzo

Lombardia: DAVIDE BONI

Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI

Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo.

L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. / pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;

VISTO l'Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.2001;

RICORDATO che la normativa citata in oggetto, relativamente al comma 7 dell'art. 72, introduce la possibilità discrezionale di mantenimento in servizio del personale per un ulteriore biennio, oltre i limiti previsti per il collocamento a riposo, superando l'automatismo previsto dalla previgente normativa e, relativamente al comma 11, introduce la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, con un preavviso di mesi 6, al personale avente raggiunti 40 anni di anzianità di servizio;

RILEVATO che attualmente, presso l'Agenzia, il personale in servizio viene collocato a riposo a partire dal primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età, salvo l'eventuale accettazione della richiesta di trattenimento in servizio di cui al comma 1, dell'art. 16, del D.lgs. 503/92, così come modificato dall'art. 72, comma 7, sopra ricordato;

CONSIDERATO che l'Agenzia ha provveduto a regolare la materia in attuazione di quanto suggerito dalla Circolare n. 10 del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 20 ottobre 2008, segnatamente con atto di indirizzo della Presidenza del 10 novembre 2008 prot. n. 46647/2008 – in esito all'Informativa Allegato A al verbale della seduta del Comitato di Indirizzo n. 8 del 18.12.2008 - e della Direzione del 19 dicembre 2008;

APPURATO che la Legge 4 marzo 2009, n. 15, ha, fra gli altri contenuti, introdotto una rilevante modifica alla normativa sopra ricordata, attraverso l'art. 6, comma 3, del citato testo normativo, che ha sostituito parte del comma 11 dell'art. 72, del Dl. 112/2008, là dove era scritto "dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, con la formulazione "dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni";

CONSIDERATO che tale modifica comporta necessariamente una revisione e complessiva riformulazione degli indirizzi precedentemente emanati;

VALUTATO che i nuovi indirizzi debbano contemperare e armonizzare le seguenti esigenze:

- tempestiva e puntuale applicazione della normativa;
- trasparenza, equità e parità di trattamento fra i dipendenti;
- implementazione efficace e sollecita del nuovo assetto organizzativo deliberato in data 19 febbraio 2009;
- razionalizzazione delle risorse economiche disponibili;
- favorire il ricambio generazionale delle risorse umane, con particolare riguardo alle responsabilità di natura dirigenziale;
- raccordare le aspettative del personale interessato con gli obiettivi programmatici dell'Agenzia;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1) Di emanare i seguenti indirizzi nella applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008, tenendo conto della modifica introdotta dalla Legge 15/2009. Questi indirizzi sostituiscono quelli precedentemente emanati:

- a) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che compirà il 40° anno di anzianità di servizio effettivo, ricomprendendo, fra quest'ultimo, l'eventuale periodo di lavoro ricongiunto ai sensi della Legge 29/79;
- b) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà il 65° anno di età, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a condizione che lo stesso possa vantare almeno 40 anni di anzianità contributiva, da valutarsi secondo quanto previsto dalla nota informativa n. 48 INPDAP del 17 dicembre 2008;
- c) l'attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità di servizio, come indicato al punto a), di 39 anni e 4 mesi, assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianità;
- d) l'attivazione della procedura di collocamento a riposo per età di cui al punto b) deve essere avviata nei confronti di tutto il personale a partire dall'ottavo mese precedente il compimento del 65° anno di età;
- e) su richiesta del dipendente è prevista una possibilità di deroga agli indirizzi sopra espressi, limitatamente al caso in cui, pur maturando i 40 anni di servizio, secondo quanto previsto al punto a), lo stesso possa contare su una anzianità complessiva ai fini economici inferiore al limite cennato. La deroga potrà essere esercitata sino ad un massimo di anni due dalla data di compimento dei 40 anni di servizio, e per un periodo inferiore sino all'eventuale concorrenza del 65° anno di età o della massima anzianità ai fini economici;
- f) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008, relativa alla facoltà dell'amministrazione di accogliere l'eventuale richiesta dei dipendenti di prolungamento biennale del servizio, oltre i 65 anni di età, prevedendo la possibilità, in base alle esigenze funzionali e all'efficiente andamento dei servizi, di concedere il prolungamento, qualora il dipendente, alla data del compimento del 65° anno di età abbia maturato una anzianità contributiva inferiore ai 38 anni. In caso di anzianità contributiva superiore ai 38 anni e inferiore ai 40, il prolungamento potrà essere concesso limitatamente al periodo di servizio necessario per raggiungere la massima anzianità contributiva di 40 anni;
- g) gli incarichi dirigenziali dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti precedentemente nella definizione delle rispettive scadenze;

2) Di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia deliberato in data 19 febbraio 2009;

3) Di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE

Bruna SIBILLE

Il segretario verbalizzante

Paola Montali